



**AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI SASSARI**



ARCIDIOCESI SASSARI

CONVENZIONE TRA L' AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI E L' ARCIDIOCESI DI SASSARI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

TRA

L'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, di seguito denominata AOU, C.F. e P. I.V.A. 02268260904, rappresentata dal Commissario Straordinario f.f., Dott. Antonio Lorenzo Spano, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda in Viale San Pietro, 10, Sassari

E

l'Arcidiocesi di Sassari (cod. fisc. 92007990903), in persona dell'Arcivescovo Monsignor Gian Franco Saba, nato a Olbia, il 20 settembre 1968, in qualità di Arcivescovo di Sassari, domiciliato in Sassari presso Corso Margherita di Savoia 53 (cod. fisc. SBAGFR68P20G015W)

PREMESSO CHE

- Il servizio in oggetto ha lo scopo di favorire l'esercizio della libertà religiosa, l'adempimento delle pratiche di culto e il soddisfacimento delle esigenze spirituali dei pazienti di confessione cattolica e dei loro familiari, nonché di quanti operano nella struttura nel pieno rispetto della loro volontà e libertà di coscienza;
- L'AOU per le annualità pregresse ha stipulato apposita convenzione con l'Arcidiocesi per l'erogazione del servizio di assistenza religiosa cattolica presso le strutture aziendali;
- L'Arcidiocesi di Sassari con nota prot. 16389 del 6.10.2021 ha manifestato l'interesse alla prosecuzione del rapporto convenzionale comunicando altresì i nominativi degli assistenti religiosi nominati dall'Arcivescovo di Sassari al fine di garantire l'attività di assistenza religiosa presso le Strutture dell'Aou di Sassari;
- L'AOU intende assicurare presso le proprie strutture il servizio di assistenza religiosa ai degenti e ai familiari che li assistono nel rispetto della volontà e libertà di fede della persona;
- L'AOU considera il servizio di assistenza religiosa quale fattore umanizzante in grado di concorrere al miglioramento dei servizi assistenziali erogati presso le proprie strutture;
- L'AOU e l'Arcidiocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale coerente con le disposizioni normative in materia;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione del servizio di assistenza religiosa svolto dall'Arcidiocesi a favore dell'AOU, attraverso n. 3 assistenti religiosi e con le modalità contrattuali che verranno successivamente individuate dalle Strutture competenti dell'AOU.

ART. 2 – Nomina degli assistenti religiosi

Gli Assistenti Religiosi vengono nominati dall' Arcidiocesi di Sassari, che potrà, in qualsiasi momento e senza dover fornire nessuna motivazione, sostituirli dandone comunicazione scritta all'AOU.

Le sostituzioni degli Assistenti Religiosi sono di esclusiva competenza dell'Arcidiocesi di Sassari, la quale si impegna a proporre, per lo specifico servizio da svolgere, operatori che abbiano spiccate attitudini per tale ministero pastorale.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Arcidiocesi si impegna a dar formale comunicazione all'AOU della nomina del Responsabile del servizio.

L'Assistente Religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, i cui nominativi dovranno essere preventivamente comunicati all'AOU, senza alcun onere a carico della stessa Azienda né in relazione al riconoscimento dei compensi né in relazione agli aspetti assicurativi, pertanto ne risponderà direttamente l'Arcidiocesi.

ART. 3 - Modalità

Per l'esercizio delle proprie funzioni gli Assistenti Religiosi dipendono esclusivamente dalla competente Autorità Ecclesiastica, che provvede alla determinazione e ripartizione dei compiti, nel rispetto delle intese previste all'art. 3 della Legge Regionale 13/97.

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- la celebrazione delle Sante Messe e il contributo in materia di etica e di umanizzazione delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nell'attività assistenziale;
- la promozione del volontariato;
- l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso.

Per qualsiasi osservazione che possa riguardare il comportamento in servizio degli Assistenti Religiosi, in rapporto con il loro ministero, l'Amministrazione renderà edotto l'interessato, ed in caso di recidiva, riferirà all'Ordinario diocesano, tramite il Direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale sanitaria, per gli eventuali provvedimenti. L'Amministrazione si impegna a comunicare per iscritto qualsiasi decisione in merito al Servizio Religioso, oggetto di questa intesa, al suddetto Ufficio Diocesano.

ART. 4 – Compensi

L'Azienda riconosce agli assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, definito dal vigente C.C.N.L. Comparto Sanità, anche in relazione all'impegno orario garantito, comprensivo delle voci contrattuali fisse e continuative, nonché la tredicesima mensilità calcolata secondo i medesimi criteri, escluso il trattamento accessorio e di fine rapporto.

ART. 5 – Impegni dell'AOU

Per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa, l'AOU mette a disposizione gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- a) le cappelle e le sagrestie con i relativi arredi, attrezzature e accessori;
- b) le stanze per gli uffici dei cappellani con il necessario arredo (tavolino, telefono, pc, etc.) e i relativi servizi igienici;

Le usuali spese del servizio, nonché quelle relative alla conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il servizio medesimo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'AOU.

ART. 6 – Impegni dell'Arcidiocesi e degli Assistenti Religiosi

Agli Assistenti Religiosi è affidato l'impegno di segnalare alla Direzione Strategica l'eventuale presenza di pazienti di altro culto, che abbiano bisogno di mettersi in contatto con i ministri del proprio culto.

Gli Assistenti Religiosi sono consegnatari e responsabili dei beni immobili e mobili di cui dispongono sia per uso personale che per finalità del servizio religioso e sono tenuti all'osservanza dei regolamenti aziendali aventi carattere generale e riferiti a tutto il personale, in quanto compatibili.

Il servizio di assistenza religiosa è assicurato in modo continuativo.

Considerata la natura del servizio, gli Assistenti Religiosi svolgono normalmente i propri compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati all'Azienda, per un tempo comunque non inferiore al debito

orario mensile previsto per il personale in posizione di ruolo dal C.C.N.L. Comparto Sanità e con modalità tali da garantire la loro presenza nelle ore notturne per eventuali casi urgenti.

L'Arcidiocesi assicura la sostituzione, nei casi malattia, ferie, ecc., degli Assistenti Religiosi, con sostituti che garantiscano la continuità del servizio senza ulteriori oneri per l'AOU.

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in quanto compatibili.

ART. 7 – Durata

La presente Convenzione ha decorrenza dal mese di settembre 2021 e viene stipulata per una durata triennale (scadenza 30.09.2024). Il rinnovo tacito non è consentito.

ART. 8 - Recesso

Le Parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento della presente Convenzione con preavviso di 60 gg. notificato mediante raccomandata A/R o tramite posta certificata.

ART. 9 - Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è, in via esclusiva, quello di Sassari.

ART. 10 - Disposizioni Finali

Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, è soggetto alle imposte di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642 del 1972, le stesse restano a carico del contraente richiedente le prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 10 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

ARCIDIOCESI DI SASSARI

L'Arcivescovo

(Monsignor Gian Franco Saba)

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI

Il Commissario Straordinario f.f.

(Dott. Antonio Lorenzo Spano)